

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A

Il Consiglio Federale

- Visto l'art. 16 comma 3 dello Statuto federale, che vieta il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti;
- attesa la necessità di adeguare il disposto dell'art. 36, comma 7, delle NOIF alla suddetta norma statutaria;
- considerata l'esigenza, in ragione del superiore interesse dell'ordinamento Federale, di ribadire la perdurante vigenza del principio della perpetuatio iurisdictionis, a mente del quale i soggetti appartenenti all'ordinamento federale restano sottoposti alla potestà punitiva degli organi di giustizia della Federazione ove l'illecito contestato sia stato commesso in costanza di tesseramento;
- ravvisata altresì l'esigenza, alla luce delle incertezze applicative insorte al riguardo, di fornire una interpretazione autentica dell'art. 19, comma 1, del CGS, che risulti coordinata con la previsione dell'art. 16 comma 1 dello statuto e 36, comma 7 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

1. l'art. 36, comma 7 delle NOIF, in conformità al precetto statutario di cui all'art. 16, comma 3, è così riformulato: *“E’ vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancata rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti”*
2. l'art. 19, comma 1, del CGS, in via di interpretazione autentica, è così riformulato: *“Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:*
 - a) ammonizione;*
 - b) ammonizione con diffida;*
 - c) ammenda;*

- d) ammenda con diffida;*
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;*
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;*
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;*
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.*

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete